

Delib.G.R. 30 novembre 2010, n. 2595 ⁽¹⁾.

Art. 5, L.R. 25 febbraio 2010, n. 1. Approvazione Linee di indirizzo per l'accesso al Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 14 dicembre 2010, n. 185.

L'Assessore al Welfare sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è impegnata nella rimozione delle cause che provocano mortalità nei luoghi di lavoro e pone costante attenzione, nell'ambito della propria programmazione delle politiche del lavoro, sul rispetto delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Tutto ciò, nell'ottica di politica del diritto regionale, passa anche dalla prevenzione dei rischi e degli incidenti mortali sul lavoro e dalla diffusione della cultura della legalità e della consapevolezza dei diritti e degli obblighi derivanti, in capo alle parti, dal rapporto di lavoro; pertanto, la qualità e la quantità degli interventi programmati in generale in materia lavoristica ha come azioni fondamentali e strettamente connesse tra loro sia la prevenzione che il sostegno economico alle situazioni di bisogno.

Con *L.R. 25 febbraio 2010, n. 1* (BURP n. 40 Suppl. del 02.03.2010) è stato istituito il Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.

L'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 1 prevede che la Giunta approvi le Linee di indirizzo circa le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici rivolti alle famiglie interessate all'accesso al Fondo di solidarietà istituito con la medesima Legge regionale.

Con la presente deliberazione, pertanto, si propone di approvare le Linee di indirizzo come articolate nell'Allegato 1, da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Fondo di cui alla *L.R. n. 1/2010* ha finalità meramente solidaristiche e, in quanto tali, prescinde dall'accertamento delle cause e delle effettive modalità di svolgimento dell'infortunio mortale e trova ragion d'essere nell'evento mortale in sé e per sé considerato purché riguardi una lavoratrice o un lavoratore che versa nelle condizioni, soggettive e oggettive, di ammissibilità di cui all'*art. 2, co. 1, L.R. n. 1/2010*.

L'accesso al Fondo è comunque un intervento organico al sistema integrato dei servizi sociali configurato dalla *legge regionale n. 19/2006* attraverso il Piano Regionale delle Politiche Sociali attuato nel territorio tramite i Piani Sociali di Zona, atteso che il sostegno economico nei confronti dei soggetti beneficiari come individuati dalla *L.R. n. 1/2010* (art. 2, co. 5) deve essere

accompagnato dalla creazione di una rete di soggetti, pubblici e del privato sociale, impegnati nell'assistenza ai familiari delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti, nella realizzazione di misure di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico, nell'inclusione sociale e nell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

A tal proposito, l'Assessorato al Welfare – Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità è impegnato nell'attuazione dell'ASSE III del P.O. FESR che ha proprio nell'inclusione sociale, nella conciliazione vita-lavoro mirata alla ricerca di lavoro e nell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati i propri principali obiettivi.

I beneficiari di cui all'*art. 2, co. 5, L.R. n. 1/2010* effettueranno l'apposita istanza (“Allegato A” alle Linee di indirizzo) al Sindaco del Comune pugliese in cui è accaduto l'infortunio mortale sul luogo di lavoro, con il supporto dei Servizi Sociali, comunali e d'Ambito, e degli attori sociali operanti sul territorio a tutela delle vittime di infortuni mortali sul lavoro che intendano aderire al Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato 2.

A sua volta, il Sindaco, preso atto di detta istanza, nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie competenze in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, inoltrerà alla Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, anche utilizzando la Posta Elettronica Certificata, l'apposita richiesta di accesso al Fondo di solidarietà di cui alla *L.R. n. 1/2010* (“Allegato B” alle Linee di indirizzo).

Considerato il carattere innovativo del complessivo intervento che si intende porre in essere e al fine di garantire la massima diffusione e comunicazione ai soggetti interessati, con la presente deliberazione si propone altresì di approvare uno schema di protocollo d'intesa, che non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Puglia, così come articolato nell'Allegato 2 da considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con soggetti del privato sociale direttamente operanti nel tema di che trattasi che intendono aderirvi.

La sottoscrizione e l'adesione al Protocollo d'Intesa sopra detto, impegnano i soggetti sottoscrittori o aderenti a:

- garantire un'assistenza, nei confronti dei beneficiari/aventi diritto che richiedono l'accesso al Fondo di solidarietà, ai fini della presentazione dell'istanza al Sindaco p.t. del Comune in cui è accaduto l'infortunio sul luogo di lavoro;

- promuovere e informare circa le opportunità offerte dal Fondo di solidarietà della *L.R. n. 1/2010*;

- attuare progetti di interesse comune e di estesa utilità sociale al fine di facilitare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico.

Alla luce della fase di concertazione con gli attori sociali che ha accompagnato l'istituzione del Fondo di solidarietà di cui alla *legge regionale n. 1/2010*, nella fase di avvio finalizzata all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, la Regione sottoscriverà il Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato 2, con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - ONLUS” (A.N.M.I.L.) e con Federcasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe, in relazione alla specificità degli scopi statutari delle due Associazioni.

L'A.N.M.I.L., costituita il 19 dicembre 1943 e riconosciuta quale associazione di diritto privato con *D.P.R. 31 marzo 1979*, opera per la tutela contro i rischi professionali ed è stata parte attiva nel processo di redazione dello schema di legge, divenuto *legge regionale n. 1/2010* di che trattasi.

Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto associativo l'A.N.M.I.L. persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari e dei lavoratori esposti ai rischi professionali, come singoli e come categoria.

FederCasalinghe si propone, quale forza di rappresentanza sindacale, la tutela morale, sociale, giuridica ed economica del lavoro casalingo svolto all'interno del proprio nucleo familiare (Art. 2, comma 1 dello Statuto associativo).

Il medesimo Protocollo, in relazione alla costruzione di una rete solidaristica in favore dei familiari delle lavoratrici e lavoratori deceduti a seguito di incidenti sul luogo di lavoro, è comunque aperto alla successiva adesione di altri soggetti interessati.

L'istituzione del Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro trova copertura finanziaria (*art. 6, L.R. n. 1/2010*) nei limiti di una percentuale, pari al 3%, dello stanziamento annualmente assicurato sul capitolo 784010 relativo al Fondo Globale per i Servizi Socio-Assistenziali il quale costituisce il co-finanziamento regionale al Fondo Nazionale delle Politiche sociali per la realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi sociali.

Ai sensi della *legge regionale 24 settembre 2010, n. 11* "Norme per la copertura delle perdite d'esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)" (B.U.R.P. n. 149 del 27 settembre 2010) lo stanziamento di competenza del Capitolo 784010 - U.P.B. 5.1.1 del Bilancio corrente ammonta a euro 10.000.000, a fronte dello stanziamento iniziale di euro 19.850.000,00.

Pertanto, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro di cui alla *legge regionale n. 1/2010* ammonta per l'anno corrente a euro 300.000,00.

Alla luce del complesso delle risorse disponibili, l'entità dei benefici erogabili sul Fondo di solidarietà avverrà nei limiti e con le modalità espressamente previste nelle Linee di indirizzo allegate al presente provvedimento che tengono conto della reale disponibilità finanziaria vincolata alle finalità del Fondo di solidarietà e dell'incidenza del numero di decessi nei luoghi di lavoro sul territorio regionale per anno.

Le richieste di accesso al Fondo in argomento che non dovessero trovare soddisfazione nell'anno, per l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili, saranno evase nell'esercizio finanziario successivo.

La Delib.G.R. 15 marzo 2010, n. 658 avente oggetto "Patto di stabilità interno 2008 e 2009. Disposizioni della Giunta regionale per la conseguente azione amministrativa nell'anno 2010" così come modificata dalla successiva Delib.G.R. 22 giugno 2010, n. 1476, ha fissato in euro 10.000.000,00 l'importo degli impegni assumibili nel corso del corrente esercizio sul Capitolo 784010.

La Det. reg. 22 settembre 2010, n. 11, ha individuato il capitolo di bilancio 784010 - U.P.B. 5.1.1; a valere sul quale effettuare pagamenti urgenti nei limiti dell'importo di cassa pari a euro 50.000,00, attribuito ai sensi della Delib.G.R. n. 1712/2010 e della Delib.G.R. n. 1858/2020.

Si propone quindi di erogare la suddetta disponibilità di cassa per il Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2010 che ne fanno richiesta, tenendo conto dell'ordine cronologico della data nella quale si è verificato l'infortunio mortale sul luogo di lavoro.

Agli ulteriori pagamenti riferiti all'anno 2010 si provvederà nel corso del prossimo esercizio finanziario a condizione che sia verificata la compatibilità della programmazione di che trattasi con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la Regione Puglia, così come richiesto dalla Delib.G.R. n. 1712/2010.

Per ultimo, è da rilevare che la Giunta regionale, con Delib.G.R. 6 agosto 2010, n. 1892, ha stabilito di alimentare il medesimo Fondo di solidarietà con le eventuali somme derivanti dalla propria costituzione di parte civile nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da infortuni mortali sui luoghi di lavoro che vedano il coinvolgimento della Regione Puglia in qualità di persona offesa dal reato.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare le Linee di indirizzo unitamente allo schema di Protocollo d'Intesa entrambi allegati alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e di autorizzare alla firma del Protocollo di che trattasi l'Assessore al Welfare Dr.ssa Elena Gentile.

Copertura finanziaria ai sensi della *L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:*

l'onere derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi euro 300.000, pari al 3% dello stanziamento di competenza sul Capitolo 784010 - U.P.B. 5.1.1 del Bilancio corrente, giusta disponibilità ad impegnare disposta con Delib.G.R. 15 marzo 2010, n. 658 così come modificata dalla successiva Delib.G.R. 22 giugno 2010, n. 1476.

All'impegno della predetta spesa provvederà la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità con proprio atto entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

Nel corso del presente esercizio finanziario, a parziale scarico del predetto impegno, potranno essere erogati a valere sul Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2010, erogazioni per complessivi euro 50.000,00 pari alla totale disponibilità di cassa individuata, con Det. reg. 22 settembre 2010, n. 11, sul capitolo di bilancio 784010 - U.P.B. 5.1.1, ai sensi della Delib.G.R. n. 1712/2010 e della Delib.G.R. n. 1858/2020.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della *legge regionale n. 7/1997*.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

La Giunta

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore; viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità; a voti unanimi espressi nei termini di legge:

Delibera

[Testo della deliberazione]

- di approvare le Linee di indirizzo per l'attivazione del Fondo di solidarietà per i familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, emanate ex art. 5, L.R. 25 febbraio 2010, n. 1, di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;
 - di approvare lo Schema di Protocollo d'intesa, non comportante oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Puglia, aperto all'adesione di associazioni e soggetti interessati, per il coordinamento delle attività connesse all'attuazione del Fondo di solidarietà per i familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro e per l'attivazione di forme di collaborazione inter-istituzionale di cui all'Allegato 2 della presente Deliberazione, costituente parte integrale e sostanziale della stessa, autorizzando alla firma del medesimo Protocollo l'Assessore al Welfare dott.ssa Elena Gentile che potrà altresì apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie all'atto della firma;
 - di dare avvio all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, sottoscrivendo il Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato 2, con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - ONLUS" (A.N.M.I.L.) e con Federcasalinghe - Federazione Nazionale Casalinghe, in relazione alla specificità degli scopi statutari delle due Associazioni;
 - di erogare il Fondo di solidarietà in favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro nel corso dell'anno 2010 che ne fanno richiesta, a valere sulla disponibilità di cassa attribuita sul capitolo del bilancio corrente 784010 - U.P.B. 5.1.1 giusta Det. reg. 22 settembre 2010, n. 11, ai sensi della Delib.G.R. n. 1712/2010 e della *Delib.G.R. n. 1858/2010*, tenendo conto dell'ordine cronologico della data nella quale si è verificato l'infortunio mortale sul luogo di lavoro;
 - le richieste di accesso al Fondo in argomento che non dovessero trovare soddisfazione nell'anno nel quale si è verificato l'infortunio mortale sul luogo di lavoro, per l'eventuale esaurimento dei fondi disponibili, saranno evase nell'esercizio finanziario successivo,
 - di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento attuativo per l'erogazione del Fondo di solidarietà di che trattasi;
 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento unitamente a tutti i suoi Allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine dedicate dell'Assessorato al Welfare.
-

Allegato 1
Linee di indirizzo per l'attivazione del fondo di solidarietà' per i familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro

1. Premessa

Con il presente documento si attuano le previsioni di cui all'*art. 5 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 1* (BURP n. 40 Suppl, del 02.03.2010) prevedendo le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici rivolti alle famiglie interessate all'accesso al Fondo di solidarietà istituito con la medesima Legge regionale. Tale Fondo di solidarietà è rivolto ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro e destina una quota, non inferiore al 50% delle risorse disponibili, alla realizzazione di misure a tantum di sostegno socio-educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro (*art. 2, L.R. n. 1/2010*).

La Regione Puglia è impegnata nella rimozione delle cause che provocano mortalità nei luoghi di lavoro e pone costante attenzione, nell'ambito della propria programmazione delle politiche del lavoro, sul rispetto delle condizioni di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. La prevenzione dei rischi e degli incidenti mortali sul lavoro, nell'ottica di politica del diritto regionale, passa anche dalla diffusione della cultura della legalità e della consapevolezza dei diritti e degli obblighi derivanti, in capo alle parti, dal rapporto di lavoro; pertanto, la qualità e la quantità degli interventi programmati in materia ha come obiettivi fondamentali e strettamente connessi tra loro sia la prevenzione che il sostegno economico alle situazioni di bisogno.

In definitiva, accanto alle numerose iniziative legislative e amministrative poste in essere in ambito regionale per la tutela delle condizioni di lavoro (*L.R. 26 ottobre 2006, n. 28, Reg. reg. 27 novembre 2007, n. 31 Progetto R.O.S.A. -Rete per l'Occupazione e i Servizi di Assistenza-, Delib.G.R. 27 luglio 2010, n. 1765, Delib.G.R. 6 agosto 2010, n. 1892*), e nel rispetto dei principi che ispirano la gestione e l'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali di cui alla *L.R. 10 luglio 2006, n. 19* e al *Reg. reg. 18 gennaio 2007, n. 4*, l'Amministrazione regionale intende altresì ribadire la solidarietà nei confronti dei familiari di coloro che, a seguito di incidenti, perdono la vita sui luoghi di lavoro.

Dal Rapporto Annuale Inail del 2009 sull'andamento del fenomeno infortunistico nel mondo del lavoro, a livello nazionale, emergono dati che dimostrano un calo degli incidenti mortali pari al 6,3% rispetto al 2008; infatti, nell'arco del 2009 si sono verificati in Italia 1.050 decessi sul lavoro, a fronte dei 1.120 infortuni mortali registrati nel 2008. Il numero complessivo, sia pure ridimensionato nel tempo, è pur sempre drammatico in quanto va comunque letto in correlazione alla crisi economica in corso e alla oggettiva diminuzione del numero complessivo di ore lavorate e di addetti in tutti i settori produttivi.

In Puglia, i casi mortali sul lavoro sono stati 79 nel 2007 e 78 nel 2008 con un calo dell'incidenza che ha consentito un miglioramento della posizione della Puglia in comparazione con le altre regioni che vede il nostro ambito territoriale scendere dal quarto al sesto posto per numero complessivo di eventi lesivi mortali; segno che, probabilmente, le iniziative adottate in termini di prevenzione stanno cominciando a dare gli effetti sperati.

A fronte di tutto ciò, di seguito si descrivono le modalità operative per l'accesso al Fondo di solidarietà per i familiari degli infortunati deceduti sul luogo di lavoro nell'ottica di erogare loro un sostegno economico e materiale a fronte dell'evento lesivo del bene fondamentale della vita.

1.1. Il protocollo d'intesa tra Regione Puglia e partenariato sociale

La Regione Puglia - Assessorato al Welfare, in relazione alla costruzione di una rete solidaristica in favore dei familiari delle lavoratrici e lavoratori deceduti a seguito di incidenti sul luogo di lavoro, promuove la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa per il coordinamento delle attività connesse all'attuazione del Fondo di solidarietà per i familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro e per l'attivazione di forme di collaborazione interistituzionale anche al fine di porre in essere forme di collaborazione collegate alle finalità istituzionali di ciascun soggetto per la parte relativa al sostegno dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti sui luoghi di lavoro.

Con il Protocollo d'intesa, i soggetti interessati si impegnano a diffondere sul territorio informazioni circa le opportunità offerte dal Fondo di solidarietà della *L.R. n. 1/2010*, a sostenere e assistere in modo mirato i soggetti interessati nella presentazione dell'istanza finalizzata all'accesso al Fondo e nella collazione della documentazione inerente, laddove necessaria, e a promuovere iniziative di collaborazione. Infatti, con il Protocollo d'intesa si intende gettare le basi per l'attuazione di progetti di interesse comune e di estesa utilità sociale al fine di facilitare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico.

2. Le modalità di richiesta di accesso al fondo di solidarietà

Al fine di focalizzare l'ambito operativo e le competenze di base dei soggetti che entrano in gioco nell'ipotesi in cui si verifica il decesso di una lavoratrice o di un lavoratore sul luogo di lavoro, si intende procedere nel seguente modo.

L'accesso al Fondo di cui alla *L.R. n. 1/2010* ha finalità meramente solidaristiche che pertanto prescindono dall'accertamento delle cause e delle effettive modalità di svolgimento dell'infortunio mortale e trova ragion d'essere nell'evento mortale in sé e per sé considerato purché riguardante una lavoratrice o un lavoratore:

- residente in Puglia;

purché l'evento sia accaduto:

- nel territorio regionale;

- sul luogo di lavoro.

Inoltre, l'accesso al Fondo di cui si tratta non costituisce in alcun modo pre-condizione, requisito o prova utile alle verifiche rilevanti in sede ispettiva, giudiziaria e amministrativa poste in essere da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza e degli organi di vigilanza delle ASL, nonché degli enti previdenziali ed assistenziali preposti agli accertamenti di legge per i casi di decesso nei luoghi di lavoro.

In caso di infortunio mortale, i soggetti interessati di cui all'*art. 2, co. 5 della L.R. n. 1/2010* inviano al Sindaco pro tempore del Comune pugliese in cui è accaduto l'infortunio mortale sul luogo di lavoro un'istanza di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito dalla medesima Legge compilando,

anche con il supporto degli attori sociali operanti sul territorio a tutela delle vittime di infortuni mortali sul lavoro che intendano sottoscrivere e/o aderire al Protocollo d'Intesa di cui sopra, l'istanza di cui all'ALLEGATO A alle presenti Linee di indirizzo. Tale istanza presenta anche i campi relativi ai contributi erogabili nei confronti di chi vi abbia interesse in virtù dell'*art. 3 della L.R. n. 1/2010*. Infatti, l'*art. 3* ora detto, relativamente all'utilizzo del 50% delle risorse in dotazione al Fondo di solidarietà in rilievo, prevede l'erogazione di misure una tantum di sostegno socio-educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro.

Il Sindaco, preso atto della detta istanza, nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie competenze in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, inoltra alla Regione Puglia - Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, anche utilizzando la Posta Elettronica Certificata, la richiesta di accesso al Fondo di solidarietà di cui alla *L.R. n. 1/2010* (v. ALLEGATO B).

Nel caso in cui il decesso non costituisca conseguenza immediata dell'infortunio sul lavoro, ma intervenga successivamente, si potrà comunque presentare domanda per l'accesso al Fondo di solidarietà con le modalità di cui al presente paragrafo.

Fatto salvo quanto stabilito dall'*art. 4 della L.R. n. 1/2010*, l'istanza al Sindaco da parte dei destinatari del contributo solidaristico previsto dalla *L.R. n. 1/2010* deve essere comunque inoltrata **entro dodici mesi dal decesso** della lavoratrice o del lavoratore.

3. Le modalità di erogazione delle risorse

La Regione Puglia - Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso al Fondo di solidarietà di cui alla *L.R. n. 1/2010*, eroga in favore del beneficiario/avente diritto/richiedente, con le modalità con lo stesso concordate, il contributo di solidarietà una tantum quale sostegno economico, aggiuntivo rispetto a eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge assicurativi o previdenziali e, sulla base di idonea documentazione attestante lo svolgimento delle previste attività formative, provvede altresì a erogare il contributo previsto sulla base della compilazione dell'istanza anche nella parte relativa alla formazione dei figli della lavoratrice o del lavoratore deceduta/o sul luogo di lavoro.

4. L'entità dei benefici erogati dal fondo di solidarietà

L'istituzione del Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro trova copertura finanziaria (*art. 6, L.R. n. 1/2010*) nei limiti di una percentuale, pari al 3%, dello stanziamento annualmente assicurato sul Fondo Globale per i servizi socio-Assistenziali che costituisce l'apporto quale cofinanziamento regionale, al Fondo Nazionale delle Politiche sociali per la realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi sociali.

Inoltre, la Giunta regionale ha stabilito (Delib.G.R. 6 agosto 2010, n. 1892) di alimentare il medesimo Fondo di solidarietà con le eventuali somme derivanti dalla propria costituzione di parte civile nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da infortuni mortali sui luoghi di lavoro che vedano il coinvolgimento della Regione Puglia in qualità di persona offesa dal reato.

Alla luce dello stanziamento disponibile rilevato sul predetto Fondo a partire dal 2010 e tenuto altresì conto dell'incidenza annuale di decessi a seguito di infortuni sui luoghi di lavoro in ambito regionale nello scorso anno, l'entità del contributo erogabile dal Fondo di solidarietà di cui all'*art. 2, co. da 1 a 3, L.R. n. 1/2010*, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, in caso di decesso sul luogo di lavoro di una lavoratrice o di un lavoratore residente in Puglia ammonta per l'anno in corso a

complessivi **euro 4.000,00** da erogare in unica soluzione in favore dei beneficiari individuati in base alla medesima legge (art. 2, co. 5), con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti paragrafi.

L'entità del contributo erogabile dal Fondo di solidarietà di cui all'*art. 3 della L.R. n. 1/2010*, sempre per l'anno in corso, a favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro ammonta a complessivi **euro 4.000,00** da erogare in favore dei beneficiari individuati in base alla medesima legge (art. 2, co. 5) sulla base di idonea documentazione attestante le condizioni previste dalla norma.

Tenuto conto che le risorse disponibili sul Fondo di solidarietà in rilievo sono costituite da una somma complessiva variabile, nella misura in cui la stessa costituisce una percentuale dello stanziamento disponibile ciascun anno sul Fondo globale per i servizi socio-assistenziali, cui si aggiungono le somme, anch'esse variabili, derivanti dai provvedimenti giudiziari che dispongono un risarcimento a seguito di costituzione di parte civile da parte dell'Ente, gli importi delle somme da erogare a favore dei beneficiari interessati potranno essere modificati in ragione della reale disponibilità finanziaria vincolata alle finalità del Fondo di solidarietà e all'incidenza del numero di decessi nei luoghi di lavoro sul territorio regionale per anno. Alla luce di tutto ciò, la Giunta si riserva di riparametrare le prestazioni erogabili dal Fondo di solidarietà in base alle risorse effettivamente disponibili.

Allegato A
Istanza al sindaco per assegnazione contributo

Scarica il file

Allegato B
Richiesta di accesso al fondo di solidarietà ai familiari delle lavoratrici e dei lavoratori

Scarica il file

Allegato 2
Schema di Protocollo d'intesa per il coordinamento delle attività connesse all'accesso al fondo

di solidarietà per i familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro e per l'attivazione di forme di collaborazione interistituzionale

tra

Regione Puglia

e

La **Regione Puglia** - Assessorato al Welfare, di seguito denominata "Regione", con sede in Bari, in Via Caduti di tutte le guerre n. 15, CF. 80017210727, rappresentata dalla Dott.ssa Elena Gentile in qualità di Assessore al Welfare, nata a Cerignola (FG) il 02.11.1953,

e

_____ - Sede regionale della Puglia, con sede in _____, Via _____ rappresentato da _____ in qualità di _____, nat_ a _____ il _____,

stipulano e convengono quanto segue.

Visti

- il *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*;
- la *L. 8 novembre 2000, n. 328*;
- la *L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*;
- la *L.R. 10 luglio 2006, n. 19* e s.m.i.;
- il Reg. reg. 18 gennaio 2010, n. 4
- la *L.R. 25 febbraio 2010, n. 1* di "Istituzione del Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro";
- le Linee di indirizzo per l'attuazione del Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro.

Premesso che

Le parti del presente accordo convengono sulla necessità e sull'opportunità di porre in essere la più ampia collaborazione al fine di sostenere vicendevolmente le proprie finalità istituzionali e gettare le basi per l'attuazione di progetti di interesse comune e di estesa utilità sociale.

Considerato che

- con *L.R. 25 febbraio 2010, n. 1* la Regione Puglia ha inteso istituire il Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro;

- all'*art. 5 della L.R. n. 1/2010* è prevista l'emanazione di Linee di indirizzo volte a disciplinare, in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui alla *L.R. n. 19/2006* e al *Reg. reg. n. 4/2007*, con particolare riferimento al Piano sociale regionale, le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici di cui agli articoli 2 e 3 della medesima normativa;

- l'accesso al Fondo di solidarietà avviene a seguito di apposita istanza rivolta al Sindaco del Comune in cui è avvenuto l'infortunio mortale sul luogo di lavoro e che tale istanza è suddivisa in due parti in quanto presenta anche i campi relativi ai contributi erogabili virtù dell'*art. 3 della L.R. n. 1/2010* che prevede l'erogazione di misure una tantum di sostegno socio-educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro;

- tra le proprie funzioni istituzionali _____ prevede

- per la presentazione delle istanze di cui sopra è prevista la possibilità di ricevere sostegno e assistenza da parte dei soggetti che intendono sottoscrivere e/o aderire al presente Protocollo l'Intesa;

- il presente Protocollo si svolge e si apre allo svolgimento di attività di coordinamento e collaborazione inter-istituzionale al fine di facilitare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico;

- le parti firmatarie intendono sviluppare successive occasioni di confronto e collaborazione interistituzionale finalizzate a definire ulteriori progettualità integrate nei limiti delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1

Norma generale.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

Oggetto dell'intesa.

1. Le parti che sottoscrivono il presente Protocollo, non comportante oneri finanziari aggiuntivi per la Regione Puglia, di comune accordo, si impegnano a facilitare e sostenere i beneficiari interessati ai fini dell'attuazione e dell'accesso al Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro istituito con la *L.R. 25 febbraio 2010, n. 1* ed i programmi di intervento mirati a diffondere la cultura della legalità e della prevenzione degli infortuni negli ambienti domestico e di lavoro.

2. A tal proposito:

2.1. _____ si impegna a garantire, con propria organizzazione di strumenti e risorse umane, di concerto con il competente Ufficio della Regione:

a. l'assistenza ai beneficiari di cui all'*art. 2, co. 5 della L.R. n. 1/2010* ai fini della presentazione dell'istanza finalizzata all'accesso al Fondo di solidarietà sia per la parte di contributo economico rivolto ai familiari della lavoratrice o del lavoratore deceduta/o sia per la parte relativa alla misura economica una tantum di sostegno socio-educativo, scolastico, formativo e del tempo libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro;

b. la realizzazione di attività di coordinamento e collaborazione inter-istituzionale al fine di facilitare e sostenere la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi e degli infortuni sui luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico;

2.2. La Regione si impegna, con propria organizzazione di strumenti e risorse umane, di concerto con le competenti sedi regionali delle associazioni che intendano aderire al presente accordo, a fornire tutta la collaborazione necessaria all'approntamento delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà istituito con *L.R. 25 febbraio 2010, n. 1*.

Art. 3

Valutazione e monitoraggio.

1. Al fine di mettere a punto un'efficace attività di valutazione e monitoraggio dell'intervento e di tenersi altresì reciprocamente informati circa le problematiche e le eventuali criticità allo stesso connessi, le parti concordano sulla necessità di scambiarsi basi informative integrate ed omogenee idonee ad agevolare tempestivamente la rimodulazione dell'intervento di cui in premessa.

2. Le parti concordano, inoltre, sull'opportunità e la necessità di porre sistematicamente in essere una lettura critica e integrata dei dati statistici a propria disposizione nell'ottica di favorire, in generale, gli orientamenti delle politiche regionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nell'ambiente domestico.

Art. 4

Iniziative di comunicazione, diffusione e animazione territoriale.

1. Le parti convengono di dare massimo impulso ed efficacia all'attuazione del Fondo di solidarietà di cui alla *L.R. n. 1/2010* attivato a sostegno dei beneficiari/aventi diritto delle lavoratrici e dei lavoratori residenti in Puglia vittime di infortuni mortali nei luoghi di lavoro.

2. Le parti stabiliscono di adottare tutte le necessarie proposte informative che consentano agli interessati di ricevere informazioni dettagliate circa l'iniziativa oggetto del presente accordo e la loro diffusione nei confronti di tutta la popolazione potenzialmente interessata.

Art. 5

Accordo programmatico.

1. Le parti si impegnano ad attuare ulteriori forme di collaborazione al fine di potenziare, ciascuno per gli obiettivi di competenza, le proprie finalità istituzionali.